

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione dell'art. 6 della legge cantonale
sulla caccia (posticipazione della data di apertura della caccia)

(del 16 luglio 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Nella sessione primaverile 1953 di codesto Gran Consiglio fu sollevata la questione dei danni provocati alle colture autunnali dall'esercizio venatorio e, in quell'occasione come pure in altre che seguirono, fu richiesta dagli agricoltori la posticipazione della data di apertura della caccia. I motivi invocati sono da ritenersi fondati e il semplice confronto fra le condizioni agricole d'un tempo con quelle d'oggi basterebbe per convincere ognuno sulla necessità di adattare l'esercizio della caccia alle mutate condizioni dell'agricoltura. E' noto infatti che fino a pochi lustri or sono l'apertura della caccia a metà settembre non pregiudicava seriamente gli interessi degli agricoltori poichè l'avvicendamento delle colture non era conosciuto: nel mese di settembre il piano e il colle erano sfruttati a pascolo e i danni causati dai cacciatori erano per conseguenza irrilevanti. Con l'introduzione del sistema della rotazione delle colture, sistema che si sviluppò specialmente nel periodo dell'ultima guerra, il ciclo produttivo fu prolungato, così che in settembre, nelle zone di pianura, si trovano ancora superfici imponenti di cereali, di tabacco, di legumi e soprattutto di foraggiere di ogni genere. La quale produzione deve essere necessariamente protetta contro i danni inevitabili, se pur non voluti, provocati dai cacciatori e dai propri ausiliari.

Tale nuova situazione preoccupa da qualche anno il Dipartimento dell'agricoltura; essa è d'altronde compresa anche dal Comitato direttivo della Federazione dei cacciatori che, nel bollettino sociale del gennaio 1954, così si esprimeva: « Nessuno può negare il verificarsi dei danni all'agricoltura con l'apertura della caccia a metà settembre, nè è possibile misconoscere l'importanza economica dell'agricoltura che, giustamente, ha il diritto di chiedere e di ottenere la desiderata protezione legale ».

A parte la questione agricola, che indubbiamente è la più importante, v'è pure un secondo motivo, di natura tecnico-biologica, che giustifica la posticipazione della data di apertura della caccia: la protezione della selvaggina nobile stanziale che è in preoccupante diminuzione. E tale protezione può essere conseguita solo con la limitazione nel tempo dell'esercizio della caccia; il cacciatore coscienzioso sa benissimo che l'uccisione di selvaggina stanziale (camoscio e marmotta esclusi) a metà settembre è un gravissimo errore, poichè essa, non ancora sufficientemente sviluppata, si lascia distruggere troppo facilmente.

Ma la posticipazione della data di apertura non è soluzione così facile come a prima vista potrebbe apparire. Essa richiama per forza di cose altri problemi che non possono nè devono passare inosservati. Non va dimenticato infatti che l'attuale apertura al 14 settembre rappresenta una data di compromesso fra la caccia così detta « alta » (caccia al camoscio e alla marmotta) e la caccia « bassa » (caccia alla selvaggina stanziale minuta). Se per la prima il periodo migliore è il mese di settembre, per la seconda sono invece i mesi da ottobre a dicembre. E' perciò evidente che il legislatore, fermo restando il principio di un'apertura unica e della durata della caccia al camoscio e marmotta (21 giorni), non poteva far altro che stabilire una data intermedia fra le necessità della caccia alta e di quella bassa.

In relazione alle su riferite considerazioni, il problema della posticipazione della data di apertura della caccia presenta le seguenti due soluzioni:

1. Duplice apertura, e cioè in settembre la caccia «alta» e in ottobre la caccia «bassa», con duplice patente per impedire l'inevitabile afflusso dei cacciatori in montagna con la conseguente distruzione del camoscio e della marmotta.
2. Apertura unica all'ultima domenica di settembre con riduzione della durata della caccia al camoscio e alla marmotta.

La prima soluzione, che è indubbiamente la migliore sotto ogni aspetto, fu esaminata e discussa a diverse riprese con i rappresentanti della Federazione dei cacciatori. Ma quest'ultimi, preferendo sostenere i desiderata dei cacciatori delle valli (che avversano l'introduzione delle due patenti) ed opponendosi alla soluzione in parola, presentavano, in sede di Commissione consultiva, una proposta di compromesso per un'apertura unica al 23 settembre (e quindi per una patente unica) con riduzione della durata della caccia al camoscio e alla marmotta a 10-12 giorni.

Occorre qui aggiungere che la maggior parte dei cacciatori, siano essi delle valli o del piano, chiede con insistenza e per ragioni facilmente intuibili, l'apertura della caccia in domenica, richiesta che viene in certo qual modo a compiere il problema.

Questo Consiglio di Stato ritiene di adottare, in via conciliativa ed a titolo di esperimento, la su riferita seconda soluzione e precisamente come al disegno di decreto qui annesso. Nel quale progetto sono pure previste alcune modificazioni di secondaria importanza riguardanti la chiusura dell'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale e la durata della caccia alla selvaggina di passo senza l'ausilio di cani, modifiche che sono richieste dalla maggioranza dei cacciatori stessi.

Si fa rilevare infine che l'esperimento in questione darà la possibilità di presentare con il prossimo anno un progetto completo di revisione della legge cantonale sulla caccia con relativo regolamento di applicazione, sulla base di quanto è già in vigore da qualche anno per la pesca.

Vi proponiamo pertanto di approvare il disegno di decreto qui unito.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che modifica l'art. 6 della legge cantonale sulla caccia
(posticipazione della data di apertura della caccia)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 luglio 1954 n. 505 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'articolo 6 della legge cantonale sulla caccia (testo unico del 22 luglio 1948) è sostituito dal seguente :

Art. 6

I periodi di durata della caccia sono così stabiliti :

1. *Caccia al camoscio e alla marmotta* : dall'ultima domenica di settembre per 12 giorni a contare da quest'ultima.
Detta caccia può essere esercitata solo con fucile e munizione a palla (calibro non inferiore agli 8 mm.).
2. *Caccia alla selvaggina stanziata* (camoscio e marmotta esclusi) : dall'ultima domenica di settembre al 15 dicembre, limitatamente ai giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica.
Il giorno di chiusura è libero all'esercizio della caccia anche se cade in lunedì, mercoledì e venerdì.
3. *Caccia alla selvaggina di passo* :
 - a) senza cani, dall'ultima domenica di settembre al 15 dicembre incluso, senza limitazione di giorni;
 - b) con cani, dall'ultima domenica di settembre al 15 dicembre incluso, limitatamente ai giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica.
4. *Caccia invernale alla selvaggina acquatica* (con speciale patente) : dal 16 dicembre alla fine di febbraio.
Detta caccia è limitata ai laghi Verbano e Ceresio e può essere esercitata solo da imbarcazioni oltre l'abbrivio e con armi di calibro non superiore ai 40 mm. L'uso dei canotti a motore è vietato. Le imbarcazioni possono essere raggiunte solo con armi smontate in due pezzi.

Art. 2. — Il presente decreto è dichiarato di carattere urgente ed entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
